

Convenzione per il ricovero nella RSA gestita dalla Fondazione Santa Chiara, Centro multiservizi per la popolazione anziana Onlus, via Paolo Gorini 48, Lodi, di cittadini anziani in carico al Servizio Sociale del Comune di

La presente Convenzione definisce i rapporti  
tra

Il Comune di - nel seguito denominato  
"Amministrazione Comunale", legalmente rappresentato da

e

la "Fondazione Santa Chiara centro multiservizi per la popolazione anziana Onlus" con sede in via Paola Corini.- 48. Lodi rappresentata da Luciano Bertoli, nato Lodi il 15.6.1949 in qualità di Presidente / legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art.1 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'applicazione di una riduzione del 5% sul valore della retta di degenza, determinata come definito all'art. e la priorità di accesso ai posti che eccedono la capacità recettiva della RSA (posti in extrarecettività) destinati all'accoglienza temporanea di persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, al fine di realizzare progetti concordati con il servizio sociale comunale.

#### Art.2 - Finalità e caratteristiche dei posti oggetto della Convenzione

I posti che la Fondazione intende rendere disponibili per il convenzionamento sono 9 di cui 8 collocati insieme in un piano dell'ex palazzo Marzagalli e 1 collocato presso il nucleo Alzheimer. Quest'ultimo posto, collocato presso il nucleo Alzheimer, è destinato a pazienti affetti

da demenza con disturbi del comportamento. Rimangono tuttavia invariate anche per questa sistemazione e per questo tipo di pazienti le condizioni di permanenza esposte nel successivo art. 3. Non possono invece essere accolti presso i restanti 8 posti pazienti che presentano disturbi comportamentali in particolare se deambulanti.

Tali posti si collocano all'interno della Residenza sanitaria assistenziale, d'ora in poi denominata RSA.

#### Art. 3 -Tipologia dell'utenza

I destinatari di questa tipologia di ricovero in RSA sono anziani che necessitano di un ricovero temporaneo finalizzato alla stabilizzazione delle condizioni di salute a seguito di dimissione ospedaliera o provenienti dal domicilio, portatori di bisogni di natura prevalentemente sociale quale ad esempio si possono citare

a titolo non esaustivo: indisponibilità temporanea del caregiver, adattamento della sistemazione abitativa alle nuove condizioni di disabilità, sollievo temporaneo alla famiglia, reperimento di una residenza definitiva ecc.

Il Servizio è rivolto, di norma, a persone ultrasessantacinquenni, possono però essere accolte anche persone di età inferiore, le cui condizioni di salute e le cui patologie rendano le loro condizioni assimilabili a quelle geriatriche, valutate tali dalla Direzione sanitaria della struttura.

#### **Art. 4 - Modalità di accesso**

Le domande di ammissione a tali RSA, vengono gestite dal responsabile del caso del servizio sociale del Comune di provenienza dell'utente. L'accettazione della domanda è subordinata alla verifica da parte del medico di riferimento della compatibilità del soggetto richiedente con le caratteristiche previste per l'accesso a tali posti.

#### **Art. 5 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha una durata prevista di anni uno, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

La stessa potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di sei mesi con atto scritto, previa comunicazione da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della scadenza.

Ognuna delle parti può recedere con preavviso scritto di mesi 6 antecedenti il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art.6- Caratteristiche della struttura di accoglienza**

La RSA è in possesso di autorizzazione al funzionamento definitiva rilasciata dall'ASL con Delibera n.455 del 15.12.2010. I posti oggetto della presente convenzione sono situati nel reparto Minore e 1 nel reparto Ortensia.

#### **Art.7- Personale**

Il personale deve essere adeguato, sia per numero che per tipologia, alle direttive regionali di riferimento.

La Fondazione è tenuta ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze, dovrà osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni, nonché rispettare le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti anche dalle norme sulla sicurezza di cui al D.lgs.81/08, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

#### **Art. 8 - Rapporti economici**

Le rette giornaliere determinate per tali posti dal Consiglio d'amministrazione della Fondazione con delibera n. 15 del 29.4.2015 sono:

- 95,00 Euro 1° mese
- 90,00 Euro 2° e 3° mese
- 85,00 Euro per i mesi successivi

A tali valori verrà applicata, in virtù della presente convenzione, una riduzione del 5 %.

#### Art. 9- Servizi compresi ed esclusi nella retta

Nella retta sono compresi i seguenti servizi:

- ↓ la fornitura dei pasti (colazione pranzo, merenda e cena)
- ↓ la biancheria da letto e da bagno
- ↓ prodotti di consumo per l'igiene personale
- ↓ l'attività di fisioterapia e riabilitazione
- ↓ servizio di parrucchiera per le signore (frequenza una volta al mese, per una frequenza superiore è necessario l'acquisto di un buono) e di barbiere per i signori
- ↓ la partecipazione ad attività ricreative rivolte alla generalità dei residenti
- ↓ attività di assistenza all'ospite
- ↓ il lavaggio degli indumenti personali

#### SERVIZI SOCIO-SANTARI

- ↓ assistenza medica nelle 24 ore
- ↓ assistenza infermieristica nelle 24 ore
- ↓ monitoraggio delle malattie croniche (diabete, ipertensione, insufficienza respiratoria...)
- ↓ servizio riabilitativo

Non sono compresi nella retta ma a carico del SSR in presenza di esenzione e di prescrizione :

- ↓ Presidi, Ausili per lesioni cutanee
- ↓ Presidi/Ausili: ventiloterapia, forniture ossigeno portatile
- ↓ Presidi /Ausili per il diabete
- ↓ Presidi /Ausili stomie
- ↓ Presidi/Ausili incontinenza non ad assorbenza
- ↓ Presidi/Ausili incontinenza ad assorbenza
- ↓ Presidi/Ausili mobilità personale
- ↓ Presidi/Ausili ortesi e protesi

Non sono altresì compresi

1. Il trasporto in ambulanza (ad eccezione del 118) verso strutture sanitarie e non.
2. Prestazioni del parrucchiere che superino la frequenza compresa nella retta.
3. La fornitura di farmaci e presidi per l'incontinenza (pannolini). I farmaci dovranno essere procurati dal familiare o in sua assenza dal titolare del caso del Comune, a partire dal giorno del ricovero e per tutto il periodo di permanenza. In caso di richiesta di nuovi

- farmaci o di sostituzione di quelli esauriti, dovrà essere richiesta al medico di medicina generale, che in questo caso l'ospite mantiene, la relativa prescrizione.
4. Le prescrizioni di esami diagnostici o strumentali che il medico della struttura in accordo con il MMG riterrà opportuno richiedere.

#### **Art. 10- Impegni della Fondazione**

La Fondazione si impegna a garantire l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- attività connesse alla cura della persona
- igiene degli ambienti di degenza e delle aree comuni
- prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative
- attività animativo-educativo e di socializzazione rivolto alle località dei residenti
- somministrazione farmaci
- distribuzione e somministrazione pasti
- lavaggio degli indumenti personali connessi alla degenza
- custodia di beni personali propri nei limiti della capacità di deposito della struttura
- tenuta della documentazione e costituzione del fascicolo socio sanitario per ogni ospite
- assicurazione dell'utente accolto in struttura
- rispetto della privacy
- rispetto dei protocolli assenti
- consegna della carta dei servizi
- rilascio delle certificazioni delle rette ai fini fiscali

Sono inoltre garantite:

- stesura di un progetto che definisca gli obiettivi della permanenza del paziente in struttura, unicamente alla durata ipotizzata del ricovero, concordata con la famiglia e/o con il titolare del caso.
- Compilazione in forma gratuita delle certificazioni delle condizioni clinico funzionali del paziente solo se necessarie per presentare la domanda d'ingresso in strutture residenziali (in particolare altre RSA)

#### **Art. 11 - Dimissioni**

In caso di dimissioni è previsto il preavviso di 7 giorni; in carenza di preavviso verranno addebitati i giorni di mancato o insufficiente preavviso.

Al termine del periodo di ricovero definito nel progetto individuale, il servizio sociale del Comune è tenuto a prendere contatto con gli uffici della Fondazione prima della scadenza, per

definire l'eventuale proroga. In assenza di tale contatto si procederà con la dimissione nei tempi precedentemente concordati. Qualora a seguito di peggioramento o variazione delle condizioni dell'ospite questo non sia più in possesso dei requisiti necessari alla degenza in tali posti letto, la Direzione sanitaria della Fondazione disporrà la dimissione concordandone modalità e tempi con il servizio sociale del Comune.

#### **Art. 12 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il Comune provvederà al pagamento della retta di degenza dell'ospite proveniente dal proprio territorio a seguito di presentazione mensile di fattura. Prima dell'ingresso dell'anziano in struttura, il Comune è tenuto ad inviare una comunicazione in cui dichiara l'assunzione dell'impegno di spesa per la degenza del proprio cittadino. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 60 gg. dal ricevimento delle fatture.

Verranno corrisposte alla Fondazione, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, i relativi importi, comprensivi di oneri fiscali.

Eventuali interessi di mora sono fissati ai sensi dell'art. 1284 c.c. per il tasso legale oppure, se inferiore, a quello ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere la convenzione stessa.

#### **ART. 13 - ONERI**

Tutte le spese incrementi da presente convenzione saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art.14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali degli utenti del servizio oggetto della presente convenzione sono tutelati nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs.196 del 30.06.2003.

Il Servizio sociale di riferimento conferisce alla Fondazione i dati personali, anche sensibili, relativi agli utenti, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività dei servizi sociali rientranti tra le finalità istituzionali dell'Ente locale;

- i dati sono comunicati al gestore in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto; La Fondazione adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati personali degli utenti.

E' fatto assoluto divieto alla Fondazione di diffondere o di comunicare i dati personali degli utenti ad altri soggetti pubblici o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Qualora i dati personali, anche sensibili, siano conferiti direttamente dagli utenti al gestore, questi si impegna a:

1. soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt. 13, 23, 24, 17 e 20 del D.Lgs. 196 /2003;

#### **Art.15 - FALLIMENTO**

La convenzione si intende revocata nel caso di fallimento della Fondazione.

#### **Art.16- FORO COMPETENTE**

In caso di controversie è competente a giudicare il Foro di Lodi.